

325

# DEL GOVERNO

## DELLA REPUBBLICA,

### E DE' SUOI MAGISTRATI.

**D**Opo la descrizione de' Luoghi più cospicui della Città di Vinegia e delle Isole che le sono adiacenti, non riuscirà disagiata al *Forestiere* l'aver una qualche notizia del Governo di questa augusta Repubblica. Alcuni si sono immaginati di vedere in essa le sembianze di tutti gli Stati; cioè la Monarchia nella maestà del Doge, l'Aristocrazia nel Senato, e la Democrazia nel Maggior Consiglio; ma egli è Aristocratico, o sia degli Ottimati. Tra essi tiene il luogo principale

**IL DOGE**, la cui maestà ha sembianze di Reale dignità. Col nome di lui si scrivono tutti i Dispacci; si coniano tutte le Monete; e si chiudono tutte le Lettere pubbliche con sigillo di piombo, il quale è segnato col suo nome e colla sua figura. Egli presiede al Collegio ch'è composto di ventisei, cioè dal Doge, da sei Consiglieri, da tre Capi del Consiglio di XL. al Criminale, da sei Savj grandi, da cin-

que Savj di Terra-ferma e da cinque Savj degli Ordini. Presiede similmente al Maggior Consiglio, al Senato, e al Consiglio di X., e può unirsi adogni Magistrato, Consiglio, e Collegio per tener ragione a' Sudditi.

La sua elezione si fa in questo modo. Il Maggior Consiglio elegge trenta Nobili, i quali ne eleggono nove. Questi nove debbono eleggerne quaranta, dovendo essere concordi almeno in numero di sette nella elezione di cadauno de' quaranta; i quali eleggono altri dodici, che debbono eleggerne altri venticinque, ma con nove voti almeno per ciascheduno. I venticinque ne scelgono nove; e questi tornano ad eleggerne quarantacinque, con sette voti almeno per cadauno. I quarantacinque ne eleggono undici, i quali con nove voti almeno per ciascheduno, vengono alla elezione di XLI., tutti superiori di età a'trent'anni; e questi eleggono il Doge con venticinque voti almeno concordi nella elezione di lui. In niuna delle dette elezioni non possono scegliere alcuno del suo corpo, fuori del XLI. il quale può eleggere Doge uno del suo corpo.

IL COLLEGIO ascolta nel Lunedì le liti che possono nascere in alcune materie

che il Senato gli delega, e che per la loro natura spettano alla gravità di quel Confesso. Negli altri giorni riceve le suppliche, gli si leggono le Lettere degli Ambasciatori, di cui anche ascolta le istanze; e a lui pure si leggono que' Decreti che debbono essere portati al Senato. Terminati questi affari, si partono i Configlieri col Doge, i Capi di XL. e i Savj degli Ordini, e restano gli altri Savj Grandi e di Terra-ferma a consigliare gli affari pubblici: e questa unione si chiama *la Consulta*.

IL SENATO ha cura delle cose politiche; intraprende le guerre, stabilisce la pace, impone decime e tributi, elegge gli Ambasciatori agli altri Principi, e tutti i Magistrati principali che sono del corpo dello stesso Senato.

IL CONSIGLIO DEI DIECI, è composto oggidì di diciassette. Li dieci vengono eletti dal Maggior Consiglio, e gli altri sette sono il Doge co'Configlieri. E' così grande la podestà di questo Confesso, che potrebbe paragonarsi a quella de' Dittatori Romani. Ad esso spetta il procurare che non nasca veruna sedizione, e che non vengano fatte Monette false: giudica tutti

in casi criminali più enormi e della Città, e della Terra-ferma. Ne' tempi andati ebbe parte nelle cose politiche: ma oggidì queste sono tutte trattate nel Senato.

IL MAGGIOR CONSIGLIO è la unione di tutti i Cittadini Nobili. In esso risiede la somma podestà; stabilisce tutte le leggi; che riguardano la forma della Repubblica; ed elegge tutti i Magistrati della Città che non sono del Corpo del Senato, e i Rettori delle Città suddite.

I MAGISTRATI o sono Urbani, o delle Provincie. Gli Urbani hanno la cognizione o delle cause Criminali o delle Civili. Altri soprintendono alla esazione delle rendite pubbliche; altri hanno cura della pubblica economia; tali presiedono al Commercio, tali vegliano alla salute, a' vantaggi, al decoro della Città; questi a raffrenare il lusso, quegli a procurar l'abbondanza; alcuni alle cose militari, altri a' Luoghi pii; chi alle Arti e chi alla Zecca.

I Magistrati delle Provincie hanno il governo delle Città e Castelli, delle Armate navali e degli Eserciti. A tutti i Magistrati, o Urbani o Provinciali, è stabilito il tempo della lor durazione,

perchè alcuni sono di sei mesi, altri di otto, altri di sedici, alcuni di 24. ed anco di 36. mesi.

E' degna per ultimo di essere considerata la dignità de'

**PROCCURATORI DI S. MARCO**, i quali sono Senatori perpetui. Questi portano la Veste distinta dagli altri Nobili, tra i quali benchè di maggior età, hanno il luogo superiore dappertutto, fuorchè ne' Magistrati; ove si ha riguardo alla età, e non alla dignità. Presiedono a tre *Proccuratie* che volgarmente si chiamano di *Supra*, *Citra*, ed *Ultra*.

I Procuratori di *Supra* hanno il governo dell'augusto Tempio di S. Marco, ne amministrano le rendite, distribuiscono i stipendj a quelli che in esso esercitano un qualche uffizio, e hanno la cura di tutto ciò che appartiene all'ornamento e al decoro di quella Basilica. La elezione però del Primicerio che ha vestimenti e giurisdizione Vescovile, de' Canonici, e degli altri Cherici e Ministri, appartiene al Doge. Non vanno al Maggior Consiglio, ma mentre è ridotto, uno di essi accompagnato da molti Uffiziali si ferma in Piazza nella Loggetta per guardia dello stesso Maggior Consiglio.

I Procuratori di *Citra* sono amministratori della *Procuratia Vecchia*, o sia delle cose di tutti i pupilli che abitano di qua dal Canal grande; il quale scorre per mezzo alla Città.

I Procuratori di *Ultra* presiedono alla *Procuratia Nuova*, ed hanno il governo della eredità di que' pupilli, che stanno di là dal Canale.

La istituzione di queste tre classi di Procuratori ebbe principio negli anni 1310. per Decreto sotto il giorno 15. di Marzo: e nel 1428. fu decretato nel Maggior Consiglio che potessero andare perpetuamente nel Senato senza essere soggetti alla Ballottazione. E ciò basti circa il Governo di questa inclita e sempre augusta Repubblica.